

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
E LA TENUTA
DELL'ALBO DITTE
DI FIDUCIA DELL'ENTE**

Sommario

Art. 1	Istituzione albo	Pag.	4
Art. 2	Composizione	»	4
Art. 3	Sottocategorie	»	4
Art. 4	Modalità di iscrizione all'albo	»	4
Art. 5	Commissione	»	6
Art. 6	Cause di mancata iscrizione	»	6
Art. 7	Iscrizione all'albo	»	8
Art. 8	Pubblicazione	»	8
Art. 9	Sospensione	»	8
Art. 10	Cancellazione	»	8
Art. 11	Procedura sanzionatoria ed effetti	»	10
Art. 12	Obblighi per le ditte	»	10
Art. 13	Validità ed aggiornamenti	»	10
Art. 14	Esclusioni	»	10

Art. 1 **Istituzione albo**

1. È istituito l'albo delle ditte di fiducia dell'ente ai sensi del regolamento ^{di contabilità e dei contrat.} ~~deposnato degli appalti~~
2. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'iscrizione delle ditte all'albo di cui al comma 1.
3. L'albo contiene l'elenco delle aziende ritenute idonee per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e puntualità.

Art. 2 **Composizione**

1. L'albo delle ditte è composto dall'albo dei fornitori di beni e servizi, dell'albo per gli appaltatori di lavori pubblici e l'albo dei professionisti.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono suddivisi per tipologie in relazione alla natura della fornitura, del servizio, della professione e dell'opera da eseguire.

Art. 3 **Sottocategorie**

1. L'albo dei fornitori di beni e servizi è suddiviso per le varie tipologie merceologiche.
2. L'albo per appaltatori di lavori pubblici è suddiviso per i suddetti importi:
 - a) per lavori fino a L. 75.000.000;
 - b) per lavori oltre a L. 75.000.000.
3. L'albo di cui al precedente comma 2 è altresì suddiviso, relativamente alla sottocategoria indicata alla lettera b), anche per categoria di lavori.
4. L'albo dei professionisti è suddiviso secondo le specifiche professioni.

Art. 4 **Modalità di iscrizione all'albo**

1. Le ditte interessate all'iscrizione all'albo di cui al presente regolamento devono far pervenire apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante nella quale devono risultare:

A) FORNITORI DI BENI E SERVIZI E APPALTATORI:

- a) la ragione sociale, la sede, i nominativi dei legali rappresentanti;
- b) l'elenco delle forniture, dei servizi o dei lavori effettuati negli ultimi 3 anni, per le singole tipologie a favore di enti pubblici e a favore dei privati con l'indicazione dei rispettivi importi e del relativo esito.
- c) dichiarazione del legale rappresentante circa la insussistenza di condizioni ostative all'assunzione di forniture di beni e servizi o di lavori, nonché la dichiarazione, ove occorra, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91;
- d) certificato d'iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. in originale e rilasciato in data non anteriore a tre mesi alla data della domanda (solo per i fornitori e appaltatori fino a L. 75.000.000);
- e) certificato d'iscrizione all'A.N.C.E. (solo per gli appaltatori oltre L. 75.000.000);
- f) certificato comprovante l'iscrizione negli appositi registri a norma di legge (soltanto per le cooperative);
- g) ai sensi dell'art. 7 della legge 19-3-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura competente per territorio in data non anteriore a tre mesi alla data della domanda, relativa:
 - al titolare, se trattasi di ditta individuale;
 - all'amministratore ed al legale rappresentante, se trattasi di società di capitali o di società cooperative;
 - a tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo;
 - a tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;

MODIFICHE ED AGGIUNTE

4) L'albo potrà essere utilizzato:

- a) in presenza di affidamento a mezzo di trattativa privata, sia o meno preceduta da gara ufficiosa;
- b) per la gestione dei servizi in economia;
- c) per la integrazione nei casi consentiti dalla vigente legislazione, degli elenchi delle ditte che, a seguito di pubblicazione di preavviso di gara, si sono proposte per la partecipazione.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

4) L'albo potrà essere utilizzato:

- a) in presenza di affidamento a mezzo di trattativa privata, sia o meno preceduta da gara ufficiosa;
- b) per la gestione dei servizi in economia;
- c) per la integrazione nei casi consentiti dalla vigente legislazione, degli elenchi delle ditte che, a seguito di pubblicazione di preavviso di gara, si sono proposte per la partecipazione.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 7

Iscrizione all'albo

1. La giunta approva con proprio atto i verbali della commissione e dispone l'iscrizione delle ditte ritenute idonee nell'albo.
2. La deliberazione di cui al comma 1 viene comunicata ai capi gruppo consiliari ed alla Prefettura.

Art. 8

Pubblicazione

1. L'albo, divenuta esecutiva la deliberazione di cui all'art. 7, è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio dell'ente.

Art. 9

Sospensione

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa dalla giunta qualora a carico della ditta si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo art. 10 a carico del titolare, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci, se trattasi di società di persone; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in ogni altro tipo di società;
 - c) siano in corso formali procedure di accertamento in ordine ad irregolarità nella esecuzione delle forniture;
 - d) la ditta abbia dimostrato negligenza nella esecuzione delle forniture;
 - e) la ditta abbia commesso infrazioni di particolare rilevanza alle leggi sociali o ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

Art. 10

Cancellazione

1. Sono cancellate dall'albo con provvedimento della giunta le ditte per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi;
 - b) condanna a carico delle persone di cui al punto "b" dell'art. 2, per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione della ditta all'albo;
 - c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
 - d) qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta e/o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci, se trattasi di società di persone; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
 - e) mancata risposta, anche per una sola volta, all'interpello dell'ente in ordine a richieste di offerta, intendendo per mancata risposta il silenzio.

La segnalazione scritta con la quale la ditta indica i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta sarà considerata utile per una sola volta ai fini della conservazione dell'iscrizione della ditta stessa all'albo;
 - f) richiesta di cancellazione dall'albo avanzata dalla ditta iscritta.
2. Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 11
Procedura sanzionatoria ed effetti

1. I provvedimenti di cui agli artt. 9 e 10 dovranno essere preceduti dalla comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.
2. Le ditte cancellate dall'albo non vi potranno essere reinscrisse prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del relativo provvedimento di cancellazione.

Art. 12
Obblighi per le ditte

1. Le ditte iscritte all'albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente regolamentazione.

Art. 13
Validità e aggiornamenti

1. L'albo ha validità triennale.
2. La giunta, con le medesime modalità contenute negli articoli precedenti, dispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'iscrizione di nuove aziende e la eventuale cancellazione di quelle che non possiedono più i requisiti.

Art. 14
Esclusioni

1. È escluso il ricorso all'albo, previa adeguata motivazione, per l'acquisto e la fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte o quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione obiettivamente necessari.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Paolo Claudio LIPPOLITO

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo delle ditte di fiducia è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 in data 30/11/92.

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo di Pavia il 10/12/92 con nota n.3102, che ne ha segnato ricevuta il 14/12/92. La deliberazione è divenuta esecutiva il 4/1/93.

Pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/12/92 e ripubblicata per ulteriori 15 gg a decorrere dal 4/1/93.

Santa Margherita di Staffora, 19/1/93

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Proc. Claudio CIPOLITO)



[Handwritten signature]